

Esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117 del 03/07/2017 commi 3 e 5, modificato dal D.Lgs.105 del 03/08/2018 art. 26.

REPERTORIO N.2439

RACCOLTA N.1812

VERBALE ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di giugno, presso la Sala Consiliare dell'Avis in Treviso, Via dell'Ospedale n.1,

5 giugno 2020

Avanti a me Dott.ssa Nicoletta Mammucari Notaio in Mogliano Veneto, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Treviso, e' presente il signor **FOFFANO GINO**, nato a Mogliano Veneto (TV) il giorno 9 ottobre 1952, domiciliato come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione denominata:

"ODV TEMPIO INTERNAZIONALE DEL DONATORE"

con sede in Treviso (TV), Via dell'Ospedale n. 1, C.F. : 94164800263.

Il suddetto comparente, della cui identita' personale io Notaio sono certa, mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, convocata per questo giorno, luogo ed ora, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Esame e modifiche statutarie di adeguamento al d.lgs. 117/2017;

2) varie.

Aderendo alla richiesta io Notaio do' atto che l'assemblea si svolge come segue:

presiede l'assemblea, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo signor FOFFANO GINO il quale constata:

- che l'assemblea e' stata regolarmente convocata, a norma dell'art.18 dello statuto sociale, con avviso del 15 maggio 2020;

- che, a mezzo dei propri legali rappresentanti, sono presenti tutte le nove Associazioni associate, come dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- che del Consiglio Direttivo oltre a se stesso presidente sono presenti i signori: Flavia Petrin, Vincenzo Manzo, Vanda Pradal; e pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita a norma di statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

REGISTRATO A

TREVISO

Il 12 giugno 2020

al n. 14187 serie 1T

esente

Il presidente propone all'assemblea la revisione di alcuni articoli dello statuto sociale, del cui nuovo testo gli associati hanno già ricevuto copia, al fine di adeguarli alla normativa degli Enti del Terzo Settore prevista dal D.lgs 117/2017.

Passa quindi in rassegna gli articoli modificati evidenziando i contenuti di maggior interesse e tralasciando le modifiche che non sconvolgono i concetti originari.

Le modifiche illustrate riguardano i seguenti articoli:

Art.1 - Denominazione - Sede

Art.5 - Finalità e attività

Art.7 - Diritti dei soci

Art.9 - Perdita della qualità di socio

Art.10 - Inserimento nuovo articolo: Socio sostenitore

Art.11 - Inserimento nuovo articolo: Qualità di volontario

Art.12 - Inserimento nuovo articolo: Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari
- Conseguente rinumerazione degli articoli successivi

- Art.15 (ex 13) - Beni

- Art.17 (ex 15) - Bilancio

- Art.18 - Inserimento nuovo articolo: Bilancio

- Art.19 - Personale retribuito

- Art.20 (ex 16) - Determinazione

- Art.21 (ex 17) - Assemblea

- Art.22 (ex 18) - Convocazione assemblea

- Art.23 (ex 19) - Modalità di voto

- Art.24 (ex 20) - Consiglio Direttivo

- Art.25 (ex 21) - Convocazione Consiglio Direttivo

- Art.26 (ex 22) - Presidente

- Art.34 - Inserimento nuovo articolo: Organo di Controllo

- Art.37 - Inserimento nuovo articolo: Libri sociali

- Art.38 (ex 32) - Modalità

- Art.41 - Inserimento nuovo articolo: Norma Transitoria.

Conclusa l'esposizione, segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, con voto palese per alzata di mano, all'unanimità

delibera:

- di approvare le modifiche allo statuto, proposte in assemblea dal Presidente;

- di delegare al presidente del consiglio direttivo la facoltà di introdurre nel presente verbale le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità per la pubblicazione del presente atto.

Lo statuto nella sua nuova stesura, previa lettura datane al comparente da me notaio, al presente atto si allega sotto la lettera **"B"**.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta essendo le ore 16.45 minuti.

Il comparente dichiara di aver ricevuto dal Notaio rogante l'informativa prevista dal GDPR n. 2016/679, nonché presta il suo consenso affinché conservi i suoi dati personali e quelli della associazione che rappresenta, ai sensi di detto Regolamento e del D.Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.

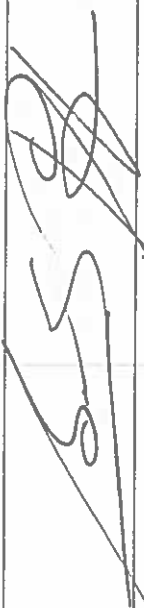
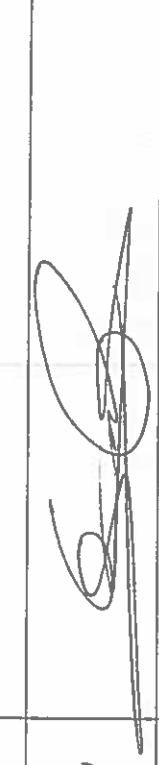
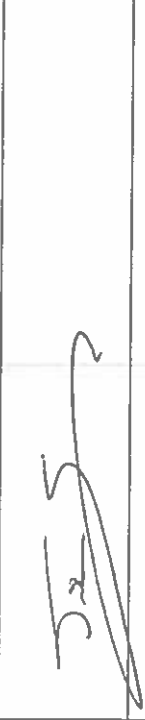
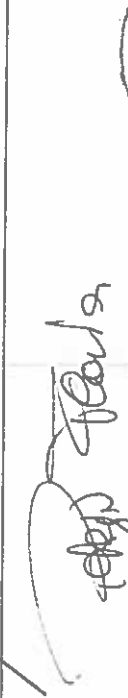
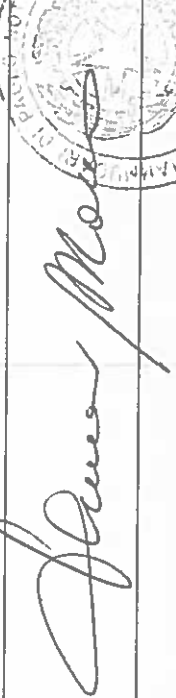
Pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli.

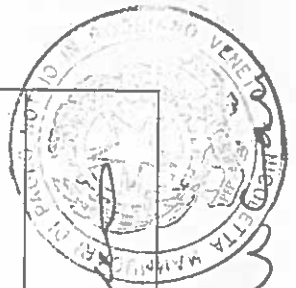
Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio sopra pagine sei di due fogli e da me notaio letto, in assemblea, al comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore 16.45 minuti.

Firmati:

Gino Foffano

Dott.ssa Nicoletta Mammucari Notaio.

ASSOCIAZIONE	LEGALE RAPPRESENTANTE	FIRMA
AVIS NAZIONALE	BRIOLA	
AVIS REGIONALE VENETO	GIORGIO BRUNELLO	
AVIS PROVINCIALE TREVISO	FRADAL	
AVIS COMUNALE VALDOBBIADENE	SIMONS GACCINA	
FIDAS NAZIONALE	MUSSO GIOVANNI	
FIDAS REGIONALE VENETO	SGARABONCO FABIO	
FIDAS TREVISO	BATTISTUZZI DIEGO	
AIDO NAZIONALE	PETRU FLAVIA	
FRATRES NAZIONALE	HANZO VINCENZO	



Niccolò Mammì

ALLEGATO "B" AL N.2439/1812

STATUTO

**della Organizzazione Di Volontariato
"ODV TEMPIO INTERNAZIONALE DEL DONATORE"**

INDICE

Sommario

INDICE.....	1
TITOLO	3
DENOMINAZIONE - SEDE.....	3
ART. 1 - Denominazione - Sede.....	3
ART. 2 - Statuto.....	3
ART. 3 - Efficacia dello Statuto.....	3
ART. 4 - Interpretazione dello Statuto.....	3
TITOLO II.....	3
SCOPO - FINALITA'.....	3
ART. 5 - Finalità e attività.....	3
TITOLO III.....	4
COMPAGINE SOCIALE.....	4
ART. 6 - Soci.....	4
ART. 7 - Diritti dei soci.....	4
ART. 8 - Obblighi dei soci.....	5
ART. 9 - Perdita della qualità di socio.....	5
ART. 10 - Socio sostenitore.....	5
ART. 11 - Qualità di volontario.....	5
ART. 12 - Responsabilità ed assicurazione degli as- sociati volontari.....	6
TITOLO IV.....	6
RISORSE ECONOMICHE.....	6
ART. 13 - Risorse economiche.....	6
ART. 14 - Responsabilità dell'Associazione.....	6
ART. 15 - Beni.....	6
ART. 16 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione e obbligo di utilizzo del patrimonio.....	6
ART.17 - Bilancio.....	6
ART.18 - Bilancio sociale.....	7
ART. 19 - Personale retribuito.....	7
TITOLO V.....	7
ORGANI.....	7
ART. 20 - Determinazione.....	7
ART. 21 - Assemblea.....	7
ART. 22 - Convocazione Assemblea.....	8
ART. 23 - Modalità di voto.....	8
ART. 24 - Consiglio Direttivo.....	9
ART. 25 - Convocazione Consiglio Direttivo.....	9
ART. 26 - Presidente.....	9
ART. 27 - Decadenza del Presidente.....	10
ART. 28 - Vice-presidente.....	10
ART. 29 - Decadenza del Vice-presidente.....	10
ART. 30 - Nomina Segretario e Tesoriere.....	10
ART. 31 - Compiti del Segretario.....	10

ART. 32 - Compiti del Tesoriere.....	10
ART. 33 - Revisore dei conti.....	11
ART. 34 - Organo di controllo.....	11
ART. 35 - Decadenza dei Membri del Consiglio Direttivo.....	11
ART. 36 - Durata del Consiglio Direttivo.....	11
ART. 37 - Libri Sociali.....	11
TITOLO VI.....	12
SCIoglimento.....	12
ART.38 - Modalità.....	12
TITOLO VII.....	12
DISPOSIZIONI FINALI.....	12
ART. 39 - Convenzioni.....	12
ART. 40 - Rinvii.....	12
ART. 41 - Norma transitoria.....	12

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1 - Denominazione - Sede

È costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, un'Associazione di volontariato per la gestione del Tempio internazionale del donatore e le attività di solidarietà, culturali e ambientali collegate.

L'Associazione assume la denominazione di "ODV Tempio Internazionale del Donatore",
il quale avrà sede legale in Treviso, Via Dell'Ospedale n.1.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II

SCOPO - FINALITA'

ART. 5 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si prefigge in particolare:

- la promozione del valore etico, la gestione e manutenzione del Tempio Internazionale del Donatore, qui di seguito anche "Tempio";
- la promozione di attività di solidarietà, culturali e ambientali, collegate al Tempio;
- la conoscenza e la diffusione del Tempio quale strumento e simbolo della promozione del dono in tutte le sue forme;
- il sostegno e la promozione della cultura del volontariato e del dono (nello specifico: donazione del sangue ed emocomponenti, degli organi e dei tessuti).

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati sono:

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e attività di interesse generale (d. lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. i)

Nello specifico, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, le attività si concretizzano in:

- manifestazioni e convegni;
- incontri pubblici di studio storico e/o ambientale del territorio;
- meeting sportivi a livello amatoriale;
- concerti e spettacoli teatrali;
- pubblicazione di articoli e bollettini informativi, anche multimediali.

Per meglio realizzare le proposte e le attività, l'associazione può collaborare con altre associazioni o enti.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di

raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell' art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato esaurisce le proprie finalità nel territorio della Regione Veneto, potendo solo in via eccezionale ed occasionale operare al di fuori di tale territorio.

TITOLO III

COMPAGINE SOCIALE

ART. 6 - Soci

Possono assumere la qualifica di soci le Associazioni di volontariato e altri enti del Terzo Settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, dotati o meno di personalità giuridica.

ART. 7 - Diritti dei soci

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali Regolamenti e alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, all'approvazione del programma annuale e del bilancio consuntivo;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo e ad accedere alle cariche associative;
- a essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- a prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, a prendere visione del rendiconto economico-finanziario, a consultare i verbali;
- a votare in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
- a denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore.

Ciascun associato ha diritto di voto.

I diritti sopra elencati e le attività annesse saranno esercitati dalle Associazioni rivestenti la qualifica di socio per il tramite dei propri legali rappresentanti o loro delegati.

ART. 8 - Obblighi dei soci

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

-al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita;

- a svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale e organizzato, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 9 - Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio si ha in caso di recesso, per causa di estinzione della persona giuridica o Ente o per esclusione.

Il recesso dovrà avvenire in forma scritta tramite raccomandata A/R o via PEC, con effetto a partire dal trentesimo giorno della ricezione della stessa da parte del Presidente dell'Associazione.

L'esclusione, deliberata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dell'Assemblea dei soci (escluso il destinatario del provvedimento interno), dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, è prevista nei seguenti casi:

-mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto ed atti annessi;

-svolgimento di attività in contrasto con le finalità di cui all'art.2 del presente Statuto;

-svolgimento di attività tali da arrecare danno, materiale e/o morale, all'Associazione;

-mancato versamento quota associativa.

Contro la delibera avente ad oggetto l'esclusione, l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

ART. 10 - Socio sostenitore

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di soci sostenitori tutte le persone, enti o associazioni che ne facciano richiesta, che condividano gli ideali, le finalità e gli scopi previsti dal presente statuto, nel rispetto delle regole dell'attività dell'organizzazione, dando un loro contributo economico, libero e volontario.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto, né di elettorato attivo e passivo, possono essere invitati alle assemblee previste dallo statuto e hanno il diritto di essere informati, se richiesto, delle iniziative che vengano intraprese dall'associazio-

ne.

Sarà cura dell'Assemblea dei soci di valutare e accettare le richieste a socio sostenitore.

ART. 11 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 12 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

ART. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs.117/2017.

ART. 14 - Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 15 - Beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nelle sedi dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

L'associazione dispone di un patrimonio iniziale pari ad euro 22.095,66 di cui la metà pari ad euro 11.047,83 è indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'ente.

ART. 16 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione

nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

I rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata da parte dei soci verranno resi pubblici annualmente sul sito internet dell'Associazione.

ART.17 - Bilancio

Il bilancio è relativo al periodo dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

La documentazione inerente al bilancio sarà redatta ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio sarà predisposto dall'Organo di amministrazione e verrà approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e dev'essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.18 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

TITOLO V

ORGANI

ART. 20 - Determinazione

Sono organi dell'organizzazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-presidente;
- e) il Revisore dei conti;
- f) l'Organo di Controllo.

L'esercizio delle cariche sociali sarà effettuato a titolo gratuito.

ART. 21 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci ed è l'organo sovrano.

I soci persone giuridiche, riconosciute e non, sono

rappresentati dai rispettivi rappresentanti legali, o loro delegati.

Essa svolge le proprie funzioni in sessione ordinaria e straordinaria.

È convocata in via straordinaria esclusivamente per deliberare sulle seguenti questioni:

- scioglimento anticipato dell'Associazione;
- modificazioni del presente statuto;
- responsabilità dei soci
- responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo;
- esclusione dei soci;
- altri casi previsti dalla legge.

Delibera in via ordinaria sulle seguenti questioni:

- emanazione del programma;
- nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, dei Revisori dei Conti;
- ratifica del Bilancio Preventivo;
- approvazione del Bilancio Consuntivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- determinazione delle modalità di esame, da parte dei soci, dei libri dei soci nonché di tutta la documentazione, contabile e non, inerente all'attività svolta dall'Associazione;
- negli altri casi ritenuti opportuni non rientranti, nemmeno indirettamente, nelle competenze dell'Assemblea riunita in seduta straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che è coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni attinenti all'Assemblea, dal Segretario.

La prima Assemblea sarà presieduta dal componente più anziano d'età tra i legali rappresentanti dei soci

L'Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Le delibere saranno prese a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea in via straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

Le delibere saranno prese con il consenso della maggioranza qualificata del 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno); per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

Delle deliberazioni è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. In caso di

assenza di quest'ultimo, sarà sufficiente la firma del Presidente.

ART. 22 - Convocazione Assemblea

L'Assemblea, quando delibera in via ordinaria, è convocata dal Presidente mediante avviso da farsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per i lavori. Nel caso in cui l'Assemblea debba essere convocata per motivi gravi ed urgenti, in seduta sia ordinaria che straordinaria, il termine previsto per la sua convocazione può essere ridotto. Tale ultimo termine non può, comunque, essere inferiore a giorni 5 (cinque).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data nonché l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente, un decimo degli associati o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, lo ritengano opportuno.

La richiesta di convocazione proveniente dai soci o dai membri del Consiglio Direttivo dovrà essere redatta per iscritto, consegnata al Presidente e dovrà indicare le ragioni della richiesta. Il Presidente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà convocare l'Assemblea nei modi e nei termini di cui al presente articolo.

ART. 23 - Modalità di voto

Ogni socio ha diritto ad un unico voto, sia in seduta ordinaria che straordinaria.

Ogni socio può farsi rappresentare da altri appartenenti alla compagine sociale tramite delega. Ogni socio può avere non più di una delega.

I membri del Consiglio Direttivo, in quanto associati, hanno diritto di voto nell'Assemblea tranne che per l'approvazione del bilancio e le deliberazioni riguardanti le loro responsabilità.

ART. 24 - Consiglio Direttivo

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo tra coloro che appartengono alle Associazioni della presente Associazione o al di fuori delle stesse. Il numero dei membri del Consiglio è determinato in un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 7 (sette). Lo stesso dovrà essere composto da un numero dispari di membri.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire i fondi raccolti ed attuare le deliberazioni assembleari e, nello specifico:

- svolgere tutte le attività di promozione e gestione deliberate dall'assemblea;
- approvare il Bilancio preventivo redatto dal Tesoriere;
- predisporre il Bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- predisporre gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

Per quanto attiene alle cause di ineleggibilità nonché le modalità di tenuta dei verbali delle relative attività, si rimanda a quanto indicato agli artt. 2375 e 2382 del c.c.

ART. 25 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente, o qualora lo facciano richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo stesso. L'avviso, da farsi per iscritto potrà essere comunicato con mezzi ritenuti congrui nel caso di specie, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data nonché l'orario della convocazione, ed essere portato a conoscenza dei membri del Consiglio Direttivo almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'inizio dei lavori. Qualora si necessiti una sua convocazione per motivi gravi e urgenti, il termine previsto per la stessa può essere ridotto. Tale ultimo termine non può, comunque, essere inferiore a giorni 3 (tre).

La richiesta di convocazione proveniente dai membri del Consiglio Direttivo dovrà essere redatta per iscritto, consegnata al Presidente e dovrà indicare le ragioni della richiesta. Il Presidente, entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta, dovrà convocare il Consiglio Direttivo nei modi e nei termini di cui al presente articolo.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in teleconferenza.

ART. 26 - Presidente

Il Presidente ha poteri di rappresentanza ed esecuzione della volontà dell'Associazione in riguardo ai terzi coi quali l'Associazione opera.

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio con la maggioranza dei voti espressi e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso. Può essere rieletto una volta sola.

In prima seduta, il Consiglio verrà presieduto dal componente più anziano d'età, che eserciterà le relative funzioni sino alla nomina del Presidente

eletto.

Il Presidente eserciterà le seguenti funzioni:

- dirigere e coordinare i lavori del Consiglio Direttivo;

- controllare la regolarità delle convocazioni, con ausilio del Segretario;

- stabilire gli argomenti oggetto di trattazione delle singole convocazioni, anche su richiesta dei singoli membri del Consiglio;

- garantire il corretto svolgimento dei lavori;

- stipulare atti e contratti inerenti all'attività sociale ed avere la rappresentanza esterna dell'Associazione;

- ogni altra funzione necessaria per lo svolgimento delle precedenti, o comunque altre ad esse collegate.

Il Presidente svolgerà le medesime funzioni in seno all'Assemblea da quest'ultimo presieduta.

ART. 27 - Decadenza del Presidente

Il Presidente decade dalla propria carica per morte, dimissioni, nonché per le ragioni, e con le modalità, indicate all'art.9 del presente Statuto.

ART. 28 - Vice-presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti espressi, e svolge le funzioni attribuite al Presidente in caso di sua assenza o temporanea incapacità di attendere alle sue funzioni.

Svolge attività di consultazione e coadiuvazione nei riguardi del Presidente all'atto dello svolgimento delle funzioni di quest'ultimo.

ART. 29 - Decadenza del Vice-presidente

Il Vice-presidente decade dalla propria carica per morte, dimissioni, nonché per le ragioni, e con le modalità, indicate all'art.9 del presente Statuto.

ART. 30 - Nomina Segretario e Tesoriere

All'atto della prima convocazione, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina, al proprio interno, di un Segretario e di un Tesoriere, nominato a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Qualora si riscontrasse che all'interno del Consiglio Direttivo non vi fossero persone con le competenze adeguate a ricoprire questi ruoli, sia il Segretario che il Tesoriere possono essere scelti dal Consiglio stesso al di fuori del Consiglio, ma sempre nell'ambito delle Associazioni ed Enti soci.

Gli stessi svolgeranno le proprie funzioni in seno al Consiglio, partecipando alle sedute di quest'ultimo senza diritto di voto e potranno essere revocati dal Consiglio stesso.

ART. 31 - Compiti del Segretario

Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione e coordinamento dei lavori e nello specifico:

- redazione del verbale delle sedute;
- controllo del rispetto delle modalità di convocazione;
- controllo sulla correttezza dell'esplicazione del voto;
- svolgimento dei compiti di volta in volta richiesti dal Presidente.

ART. 32 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la competenza funzionale in merito a:

- tenuta delle scritture contabili;
- redazione e presentazione del Bilancio preventivo e consuntivo nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017;
- attuazione delle delibere di spesa adottate in seno all'Assemblea e al Consiglio Direttivo;
- ogni altra attività inerente al controllo, la gestione ed il coordinamento delle attività di spesa che verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

ART. 33 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

Il Revisore esamina i bilanci e formula mediante apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

Il Revisore dei conti partecipa di diritto all'Assemblea senza diritto di voto e viene invitato

ad intervenire alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dura in carica quattro anni e può essere rinominato per una sola volta.

ART. 34 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 35 - Decadenza dei Membri del Consiglio Direttivo

La perdita della qualità di membro del Consiglio Direttivo si ha in caso di recesso, morte, o per esclusione.

Il recesso dovrà avvenire in forma scritta tramite raccomandata A/R o PEC, con effetto a partire dal trentesimo giorno della ricezione della stessa da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'esclusione, deliberata a maggioranza dell'Assemblea dei soci (escluso il destinatario del provvedimento interno), è prevista nei seguenti casi:

- mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto ed atti annessi;

- svolgimento di attività in contrasto con le finalità di cui all'art.2 del presente Statuto;

- svolgimento di attività tali da arrecare danno, materiale e/o morale, all'Associazione.

In caso di perdita della qualifica, la sua sostituzione sarà effettuata dall'Associazione o Ente del terzo settore che lo aveva proposto.

ART. 36 - Durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo avrà la durata di 4 (quattro) anni e le cariche sono rinnovabili per una volta sola.

ART. 37 - Libri Sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

TITOLO VI

SCIoglimento

ART.38 - Modalità

Lo scioglimento anticipato è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con le modalità e mag-

gioranze indicate all'art. 17 del presente statuto. All'esito della votazione, in caso di esito favorevole, verranno nominati uno o più liquidatori, scelti tra soggetti non appartenenti all'Associazione o alle Associazioni ed Enti del terzo settore soci della stessa.

Secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, il patrimonio residuo sarà destinato ad altri Enti del terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, perseguenti le medesime finalità, o comunque finalità di natura pubblica, scelte dall'Assemblea all'atto della deliberazione di scioglimento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39 - Convenzioni

Le convenzioni tra la presente Associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56.1 del D. Lgs. 117/2017 e qualsiasi altro Ente o Istituzione sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 40 - Rinvii

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 41 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Firmati

Gino Foffano

Dott.ssa Nicoletta Mammucari Notaio

